

N. 3990/2024 R.G.N.R.

N. 102/2026 R.G.T.



TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE PENALE

Il giudice, dott. Fabrizio Ruggieri,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10 febbraio 2026;

esaminati gli atti del procedimento penale emarginato, nell'ambito del quale:

- a) in data 15 ottobre 2024 è stato emesso decreto di giudizio immediato e, in data 25 ottobre 2024, è stata tempestivamente avanzata dalla difesa dell'imputato una richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato c.d. condizionato;
- b) in data 7 marzo 2025 il g.i.p. in sede, nel prendere atto della richiesta, ha emesso decreto di fissazione dell'udienza camerale (*ex art. 458, comma 2, c.p.p.*) del 23 aprile 2025 *"per l'ammissione e la trattazione del giudizio abbreviato"*;
- c) a seguito di un rinvio disposto d'ufficio dell'udienza del 23 aprile 2025, l'11 giugno 2025 l'imputato, per il tramite della difesa, ha dichiarato *"di rinunciare all'abbreviato"* e il giudice, preso atto *"della rinuncia all'abbreviato"*, ha disposto procedersi oltre e ha invitato le parti a formulare le rispettive conclusioni;
- d) il 10 dicembre 2025, a scioglimento della riserva e *"preso atto della rinuncia della richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato"* alla precedente udienza, ha disposto *"emettersi nuovo decreto di giudizio immediato"* dinanzi al Tribunale in composizione monocratica per l'instaurazione della fase dibattimentale.

OSSERVA

Il provvedimento con cui il g.i.p. ha rimesso le parti dinanzi al giudice del dibattimento è invalido, in quanto emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, in considerazione della natura irretrattabile della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalla difesa.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che il codice di rito, nel disciplinare il meccanismo procedimentale attivato dalla richiesta di giudizio abbreviato a seguito dell'emissione del decreto di

giudizio immediato (art. 458 c.p.p.) prevede che il *“il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta”* e limita il potere-dovere del g.i.p. di rimettere le parti dinanzi al giudice del dibattimento a casi tassativi di rigetto della richiesta (art. 458, co. 2 *ter*, c.p.p.), di nuove contestazioni da parte del pubblico ministero che comportino l'inammissibilità del rito o inducano l'imputato ad abbandonarlo (in virtù del combinato disposto degli artt. 458, comma 2, e 441 *bis* c.p.p.).

Così ricostruito il dato letterale offerto dall'art. 458 c.p.p. (nonché dall'art. 441 *bis* c.p.p.), è necessario aggiungere che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non soltanto hanno affermato il principio secondo cui l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 *bis* c.p.p. (Cass., Sez. Un., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253212 - 01), ma hanno altresì attribuito natura tendenzialmente irrevocabile alla richiesta avanzata dall'imputato (o dal suo procuratore speciale), precisando, quanto al giudizio abbreviato non condizionato, che *“la possibilità di revocare l'ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui l'imputato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, trattandosi di facoltà non attribuitagli dall'ordinamento processuale se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p.”* (così richiamando Sez. 1, n. 25858 del 15/06/2006, proc. Miccio, Rv. 235260 - 01).

D'altronde, secondo le stesse Sezioni Unite, il richiamo al canone ermeneutico espresso dal brocardo *“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”* consente di affermare che il legislatore ha voluto prevedere casi tipici di revoca dell'ordinanza introduttiva del rito e, soprattutto, ha voluto escludere la revocabilità del giudizio al di fuori delle situazioni regolate agli art. 441 *bis* c.p.p. e (quanto all'abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato) dall'art. 458, comma 2, c.p.p., i quali contengono norme di carattere eccezionale e, dunque, insuscettibili di generalizzazione o di applicazione in via analogica (art. 14 delle Preleggi).

La Suprema Corte, nel suo più autorevole consesso, ha rilevato che, in relazione al rito abbreviato c.d. condizionato, *“il principio della non retrocedibilità del rito è stato affermato da molteplici decisioni (Sez. 1, n. 27578 del 23/06/2010, Azouzi, Rv. 247733; Sez. 3, n. 9921 del 12/11/2009, dep. 2010, Majouri, Rv. 246326; Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, De Silva, Rv. 240683; Sez. 6, n. 21168 del 28/03/2007, Argese, Rv. 237081; Sez. 1, n. 33965 del 17/06/2004, Gurliaccio, Rv. 228707; Sez. 1, n. 17317 dell'11/03/2004, Pawlak, Rv. 228652) le quali [...] hanno concluso nel senso illustrato sia nel caso in cui la revoca era stata disposta unilateralmente dal giudice sia nell'ipotesi in cui, invece, tale decisione era stata assunta su implicita sollecitazione dell'imputato che aveva dichiarato di rinunciare al rito”* (così richiamando Cass., Sez. 1, n. 32905 del 9-7-2008, De Silva, rv. 240683).

Risulta irrilevante, ai fini della natura tendenzialmente irrevocabile della richiesta di giudizio abbreviato (anche c.d. condizionato), la sussistenza, in capo al giudicante, di un margine di discrezionalità (*ex* art. 438, comma 5, c.p.p.) nell'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza del rito c.d. condizionato, poiché le medesime Sezioni Unite hanno precisato che *“l'introduzione [...] di un*

modello condizionato di instaurazione del rito abbreviato accanto alla procedura fondata sulla richiesta di essere giudicati senza integrazione probatoria non ha inciso sulla natura dell'istituto che ha mantenuto una fisionomia unitaria, la cui caratteristica fondamentale e unificante è costituita dalla disponibilità manifestata dall'imputato all'utilizzo degli atti d'indagine ai fini della decisione, accompagnata dalla contestuale rinuncia al contraddittorio dibattimentale. Pertanto il giudizio abbreviato "condizionato" e quello "semplice" rappresentano modalità differenziate di sviluppo di un unico modello processuale e non espressione di istituti diversi" (così richiamando Cass., Sez. I, n. 38595 del 17-9-2003, Mores).

Ad avviso delle Sezioni Unite, la soluzione interpretativa accolta si armonizza anche con i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, pur non affrontando *ex professo* la questione, ha affermato la complessiva compatibilità della disciplina contenuta negli artt. 438 e ss. cod. proc. proc. con la Convenzione: la domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti, l'espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all'adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna (v., *ex multis*, C. eur. dir. Uomo, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, S 78).

Nelle sue decisioni la Corte EDU attribuisce, inoltre, particolare rilievo alla circostanza che l'instaurazione del giudizio abbreviato comporta rilevanti limiti al diritto del pubblico ministero di appellare le sentenze di condanna (Corte EDU 18/10/2006, *Hermi c. Italia*, § 78; Corte EDU, 17/09/2009, *Scoppola c. Italia*, § 134 e ss.). Tali innegabili vantaggi insiti nella procedura richiesta dall'imputato giustificano, quindi, un'attenuazione delle garanzie processuali offerte dal diritto interno, quali, in particolare, la pubblicità del dibattimento, la possibilità di chiedere la produzione di elementi di prova e di ottenere la convocazione di testimoni (Corte EDU, 30/11/2000, *Kwiatkowska c. Italia*). Infatti, nell'ambito del giudizio abbreviato, la produzione di nuove prove, in linea di massima, è esclusa, poiché la decisione deve essere presa, salvo eccezioni, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo della procura (sent. *Hermi*, cit., § 87). È indubbio che, a fronte di una rinuncia spontanea ed inequivoca a talune garanzie processuali da parte dell'imputato, sorge in capo a questo un'aspettativa a che lo Stato agisca in buona fede e rispettando le sue scelte. Pertanto, non è consentita alcuna forma di riduzione unilaterale del contenuto dell'accordo sul rito (Corte EDU, sent. *Scoppola*, cit., § 134 e ss. che ha ritenuta lesiva del diritto del *fair trial* la modifica unilaterale *in peius* dei benefici sostanziali). Specularmente, quindi, non può che sorgere in capo allo Stato un'aspettativa che, nell'apprestare il rito prescelto dall'imputato, non avvenga nelle more una "rinuncia alla rinuncia". In altre parole, se ad un atto del procedimento (quale la richiesta di rito abbreviato) viene data la valenza giuridica di sorgente di aspettative, è evidente come a tale atto debba essere al contempo riconosciuta una certa stabilità, senza che lo stesso possa essere caducato per effetto della mera mutata volontà del suo autore.

Del resto, l'imputato (per il tramite della difesa) può esercitare un'analogha scelta abdicativa (*ex art. 495, co. 4 bis, c.p.p.*), rinunciando all'assunzione di prove già ammesse, ovvero analoghe scelte acquisitive (*ex*



artt. 431, co.2, e 493, co.3, c.p.p.) in relazione a singoli atti o all'intero fascicolo del pubblico ministero (come avviene nel rito abbreviato), e non v'è dubbio che, una volta accompagnata dal consenso delle altre parti, tali scelte siano irrevocabili, pur se non sia ancora intervenuta la materiale acquisizione dell'atto al fascicolo per il dibattimento.

Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni e dei suesposti principi e statuizioni, nomofilattiche e convenzionali, occorre ritenere che il crisma dell'irrevocabilità non connota la sola ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato (come espressamente affermato dalle citate Sezioni Unite), bensì anche la richiesta dell'imputato di procedersi con tale rito (come *incidenter tantum* osservato nella medesima pronuncia, e dalle numerose altre da essa richiamate).

Ora, nel caso in esame, in cui la richiesta è stata avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, la peculiarità del rito – rispetto all'ordinaria presentazione della richiesta di giudizio abbreviato in udienza (preliminare, predibattimentale o per direttissima) – risiede nell'esistenza di uno iato temporale ravvisabile, nella procedura attivata *ex* art.458 c.p.p., tra il momento del deposito in cancelleria della richiesta a norma del co. 1 e il momento della celebrazione dell'udienza camerale a norma del co. 2. Tuttavia, i principi in precedenza esposti non possono certamente essere incisi dalla circostanza di fatto che, nel giudizio immediato, v'è il suddetto iato tra istanza ed ammissione, quasi che un fisiologico lasso di tempo legittimasse di per sé l'imputato a cambiare idea su una scelta altrimenti irrevocabile.

Al contrario, nell'ipotesi (qui in esame) di giudizio abbreviato richiesto a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, il diretto ed istantaneo effetto prodotto dalla presentazione della richiesta *ex* art. 458 c.p.p. è ancora più significativo e consistente, poiché in tal caso si ha un'immediata regressione del rito, in quanto il g.i.p., dopo aver già disposto il giudizio dibattimentale, è obbligato a fissare un'udienza innanzi a sé per la celebrazione del rito abbreviato (se "secco") o per la valutazione della richiesta (se "condizionato").

Ovviamente, tale complesso meccanismo, caratterizzato da una regressione del procedimento (eccezionale e derogatoria rispetto al noto principio di carattere generale) non può innescarsi sulla base di una scelta precaria e instabile dell'imputato, revocabile in qualsiasi momento, dovendo invece essere ancorata a una ben precisa e ponderata scelta dell'imputato, come tale irrevocabile.

Peraltro, si ribadisce sul punto quanto già enunciato nella parte introduttiva del presente provvedimento, ossia che, secondo il chiaro tenore testuale del codice, una volta fissata l'udienza camerale innanzi al g.i.p. (*ex* art. 458, co. 2, c.p.p.), solo nei casi di rigetto della richiesta (art. 458, co. 2 *ter*, c.p.p.) o di contestazione integrativa (*ex* art. 423, co. 1, c.p.p.) che comporti l'inammissibilità del rito (art. 441 *bis*, co. 1 *bis*, c.p.p.) o induca l'imputato ad abbandonare il rito (art. 441 *bis*, co. 1, c.p.p.), il g.i.p. potrà rimettere



le parti innanzi al giudice del dibattimento per il prosieguo, non essendo prevista alcun'altra ipotesi di transito dibattimentale.

Ciò detto, ad avviso di questo giudice, il provvedimento con cui il g.i.p., al di fuori dei casi consentiti dalla legge, ha disposto la prosecuzione del rito nelle forme dibattimentali, a fronte dell'avvenuta presentazione di un'istanza di giudizio abbreviato poi revocata, presenta, per la singolarità e l'atipicità del suo contenuto, le caratteristiche dell'atto c.d. ^{ed}abnorme, non previsto né prevedibile dall'ordinamento esorbitante rispetto allo schema processuale (sulla qualificazione come atto abnorme dell'ordinanza di revoca del giudizio abbreviato al di fuori dei casi di cui all'art. 441 *bis* c.p.p. cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, n.9921 del 12-11-2009, Majouri, rv. 246326; Cass., Sez. I, n.32905 del 9-7-2008, De Silva, rv. 240683; cass., sez. VI, 11.21168 del 28-3-2007, Argese, rv. 237081).

La rilevazione officiosa di tale vizio, possibile in ogni stato e grado del procedimento (v. Cass., Sez. I, n. 33965 del 17/06/2004, Gurliaccio, Rv. 228707 - 01), impone la restituzione degli atti al g.i.p. per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

dichiara l'abnormità del provvedimento del 10 dicembre 2025, con cui il g.i.p. in sede, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e la presentazione di richiesta di rito abbreviato, ha rimesso le parti innanzi al giudice dibattimentale e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti al predetto g.i.p. per l'ulteriore corso del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 10 marzo 2026

ORDEN
Depositato in Cancelleria
Trani, 10/03/2026
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppe Campese

Il giudice

dott. Fabrizio Ruggieri

